

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA SICILIA**

Il Dott. Corrado Vasile, nato a Palermo il 3.9.1965 rappresentato e difeso dall'avv. prof. Guido Corso presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, via Rodi n. 1, ha proposto ricorso al TAR Sicilia (RG 2563/05)

contro

l'ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA della Regione Siciliana

il PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

e nei confronti dei Signori

Elena SUNSERI e Giuseppe Corrado AGOSTA
per l'annullamento degli atti relativi alla selezione interna finalizzata all'inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del personale della Regione siciliana, ivi compreso il decreto D.G. 14/12/2005 n. 4764 di approvazione della graduatoria finale.

Con il **ricorso principale** notificato il 26.10.2005, il Dott. Corrado Vasile inquadrato nella categoria C6 con decorrenza 1°12.2001, ha impugnato il bando per la selezione interna per soli titoli finalizzata all'accertamento dell'idoneità all'inquadramento nella categoria "D", posizione economica "D1", nella parte in cui (art. 2) la partecipazione alla selezione è riservata ai *"dipendenti in servizio alla data del presente decreto che in virtù dell'accordo del 28 febbraio 2001, risultano collocati nella categoria "C", posizioni economiche 5 e 6 dalla data del 2 luglio 2001 come risultante dal decreto n. 4504 del 7 novembre 2001, modificato dal decreto n. 2634 del 20 giugno 2003"*, lamentando l'esclusione dal procedimento di alcuni tra i dipendenti regionali in possesso della richiesta qualifica di provenienza (ctg. C, pos. Econ. C5 o C6), per i seguenti motivi:

- 1°) Violazione dell'art. 5, l. reg. n. 10/2000 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 accordo 28 febbraio 2001, recepito con decreto del presidente della regione siciliana n. 9 del 22 giugno 2001 – Eccesso di potere per disparità di trattamento – contraddittorietà e irragionevolezza;
- 2°) eccesso di potere per irrazionalità e disparità di trattamento;
- 3°) eccesso di potere per contraddittorietà;
- 4°) violazione dell'art. 35 co 1 e co 3 lett e) e dell'art. 1 co 3 del d.lgs.vo 165/2001 – violazione dell'art. 97 co 3 cost.;

Con **motivi aggiunti** notificati il 24 gennaio 2006 ha altresì gravato, chiedendone la sospensione, sia il D.D.G. (n. 4656 del 7.12.2005) che lo ha escluso dalla procedura concorsuale, sia quello (D.D.G. n. 4764 del 14.12.2005) che ha approvato la graduatoria finale, deducendo:

- 1°) invalidità derivata risultando il provvedimento affetto dagli stessi vizi denunciati col ricorso introduttivo;
- 2°) violazione dell'art. 5, l. reg. n. 10/2000 – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 accordo 28 febbraio 2001, recepito con decreto del presidente della regione siciliana n. 9 del 22 giugno 2001 – eccesso di potere per disparità di trattamento – contraddittorietà e irragionevolezza;
- 3°) eccesso di potere per irrazionalità e disparità di trattamento;
- 4°) eccesso di potere per contraddittorietà;
- 5°) violazione dell'art. 35 co. 1 e co. 3 lett. e) e dell'art. 1 co. 3 del d.lgs.vo 165/2001 – violazione dell'art. 97, co. 3, Cost.;
- 6°) violazione dell'art. 7 e 8 l. reg. n. 10/1991 e n. 241/90.

La domanda di sospensione è stata accolta dal TAR Sicilia Sez. III° con ordinanza n. 259/06. Sull'appello proposto dalla difesa erariale, la sezione giurisdizionale del CGA con ord. n. 473/06, in parziale riforma

dell'ordinanza impugnata, ha sospeso *“l'efficacia dei provvedimenti impugnati ai soli fini dell'ammissione con riserva al concorso de quo”*.

Con il **secondo ricorso per motivi aggiunti**, notificato il 19 dicembre 2006, ha infine impugnato il D.D.G. n. 3944 del 29.09.2006 con cui l'Amministrazione, *“CONSIDERATO di dovere eseguire le ordinanze sopra indicate [tra cui quelle del giudice di appello relativa al ricorrente], limitatamente all'ammissione con riserva alla selezione in argomento”*, ha appunto ammesso con riserva tutti coloro – tra cui il ricorrente – che avevano ottenuto dal giudice amministrativo l'ammissione con riserva. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1°) invalidità derivata;

2°) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21, pen. co., l. Tar e dell'art. 27, co. 1, n. 4, r.d. n. 1054/1924 – nullità per elusione e/o violazione del giudicato cautelare (art. 21 septies, l. n. 241/90);

3°) eccesso di potere per erroneità dei presupposti;

Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono stati notificati, entro il termine di decadenza solo ad uno dei controinteressati;

Poichè è necessaria la integrazione del contraddittorio mediante notifica a tutti gli altri concorrenti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, il ricorrente ha presentato istanza ex art. 14 RD n. 642/1907.

Con decreto n. 37 del 29 marzo 2007 il Presidente del TAR Sicilia – Sez. III ha autorizzato la notifica del ricorso principale n. 2563/05 e dei motivi aggiunti, mediante pubblici proclami, ai controinteressati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del decreto.

In esecuzione di detto decreto n. 37/2007, il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti si notificano per pubblici proclami ai seguenti

dipendenti regionali utilmente collocati nella graduatoria approvata con DDG

14/12/2005 n. 4764:

CARISTIA Natale, CALAFIURA Mario Carmelo, CALANDRINO Nicolò,
SCHEMBRI Maria Concetta, SPADARO Salvatore, RUSSO Daniela,
ZAPPULLA Anna, GULLIFA Placido, BARGIONE Angela, PAPIRO
Amedeo, CARDILLO Gaspare, LAUDANI Concetta, SUNSERI Elena,
CERVELLO Maria, BUFFA Francesca, BOMMARITO Vincenzo, SOLE
Angela, BELLISSIMA Giuseppe, RAITI Concetta, SICILIANO Fabio,
APARO Maurizio, LERCARA Nicolò, LI MULI Alessandro, BODENZA
Giuseppe Salvatore, AGOSTA Giuseppe Corrado,

Palermo, 13 aprile 2007



avv. prof. Guido Corso

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE